



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Diniego istanza di ammissione alla massa passiva n° **183** prot. generale n. 17650 del 13/4/2017 prot. OSL 428 del 14/4/2017 presentata dalla Sig.ra La Malfa Lorenza Catena.

Deliberazione n° 101 del 04/08/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 04 del mese di agosto, alle ore 18,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente		X
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;

in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;

con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

☞ con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:
- ⇒ rilevazione della massa passiva;
 - ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;
- b) ai sensi dell'art.
1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
 - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
 - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
 - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
 2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,"
 - **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
 - **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
 - **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 183 assunta al protocollo generale al n. 17650 del 13/4/2017 prot. OSL 428 del 14/4/2017, presentata dalla Sig.ra La Malfa Lora Catena, diretta ad ottenere l'inserimento nella massa passiva della procedura di liquidazione del dissesto finanziario dell'Ente dell'importo (rilevato da precedente diffida di € 3.721,21) derivante dal risarcimento per danni subiti in conseguenza del completamento della rete idrica della Piana - espropriazione per asservimento;

Richiamata la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 rilasciata dalla Sig.ra Santa Mondello trasmessa alla OSL con PEC del 15/2/2018, prot. OSL 82 del 10/01/2018 con la quale attesta che la somma di € 3.721,21 "non è attestabile in quanto non corrisponde all'indennità di asservimento stimata nel relativo progetto e, comunque, conseguente ad una autonoma valutazione del quantum dovuto da parte della ditta proprietaria interessata";

Che le informazioni contenute nelle relazioni istruttorie rilasciate dalla Sig.ra Santa Mondello sono state comunicate alla richiedente - ai sensi dell'ex art.10 bis legge 241/90, L.R. 7/19 - giusta nota prot. 479/OSL/10354 del 27/2/2018 e successivo

diniego prot. OSL 526/2020 prot. gen 37919 del 22/6/2020 spedita con raccomandata a.r. consegnata in data 26/6/2020;

Atteso che:

- ☞ l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., con la nota prot. OSL 526/2020 prot. gen 37919 del 22/6/2020 consegnata in data 26/6/2020;
- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ l'istante ha presentato osservazioni con nota prot. 42577 del 9/7/2020 prot. OSL 620 del 14/7/2020 riscontrata con nota prot. OSL 621 del 15/7/2021 prot. gen. 43941 di richiesta trasmissione della documentazione citata nelle osservazioni ma non allegata. Al fascicolo non si rinviene l'evasione di quanto richiesto;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 183 presentata dalla Sig.ra La Malfa Lorenza Catena, acquisita al protocollo generale al n. 17650 del 13/4/2017 prot. OSL 428 del 14/4/2017 secondo le risultanze istruttorie, debba essere dichiarata:

- ☞ non ammissibile in quanto il credito, così come da attestazione, non può essere ammesso alla massa passiva per mancanza di un titolo certo, liquido ed esigibile;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di dichiarare per l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 183 acquisita al protocollo generale 17650 del 13/4/2017 prot. OSL 428 del 14/4/2017

▪ non ammissibile totalmente in quanto l'importo richiesto "non è attestabile in quanto non corrisponde all'indennità di asservimento stimata nel relativo progetto e, comunque, conseguente ad una autonoma valutazione del quantum dovuto da parte della ditta proprietaria interessata". Pertanto, il credito non può essere considerato certo, liquido ed esigibile.

N° Istanza	Richiesto	Non Ammesso	Ammesso
183	€ 3.721,21	€ 3.721,21	0,00

2. dare atto che l'epoca di riferimento in cui è sorta l'obbligazione relativa alla presente prestazione risultante nell'istanza di ammissione è collocabile nell'anno 1999;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
4. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a) al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b) al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
6. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:

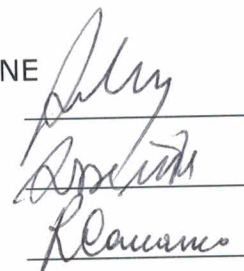
- ° all'albo pretorio;
- ° sul sito internet del Comune;
- ° sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo



Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 05.08.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale

